PMI INNOVATIVE

NORMATIVA - Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (15G00014) (GU n.19 del 24-1-2015)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2015.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70).

art.4 - PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE

Alle misure agevolative in questione possono accedere le Piccole e Medie Imprese ai sensi della disciplina comunitaria, vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

- sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- dispongono della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;

- infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:

1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

REGIME DI PUBBLICITA' (art. 4 comma 2)
Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte;

MISURE DI AGEVOLAZIONE (Fonte - Scheda di Sintesi - Ministero dello Sviluppo Economico agg. 27/3/2015)

1. Esonero dall'imposta di bollo: le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
2. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l'offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a..
3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
4. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
5. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
6. Incentivi fiscali : per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.
7. Ricorso all'equity crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta nel giugno 2013 dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" l'Italia è stato il primo Paese al mondo ad averregolamentato il fenomeno. Anche le PMI innovative, come le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. Inoltre, in merito all'equity crowdfunding, l'Investment Compact ha introdotto due ulteriori novità: anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative possono raccogliere capitali mediante campagne online sui portali autorizzati, consentendo una diversificazione e riduzione del rischio di portafoglio per l'investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi in un'ottica di fluidificazione del mercato secondario.
8. Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
9. Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE: include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.

BENEFICI ESCLUSI (fonte www.altalex.com) : invece, alle PMI non si applicano i seguenti benefici già concessi alle omologhe start-up:

- non si applicano le misure di semplificazione per le assunzioni di personale;
- non si applicano le disposizioni in materia di lavoro (contratti, flessibilità, termini, retribuzioni alternative, ecc.) previste dall'art. 28 del Decreto Crescita 2.0;
- non si applicano i benefici in materia di crisi dell'impresa e fallimento.

RASSEGNA STAMPA

http://blog.startupitalia.eu 14/04/2015

Da quando l'Investment Compact è legge, chi fa innovazione in Italia ha una categoria in più in cui poter rientrare quella delle "Pmi innovative". Vale a dire, come scritto nella scheda di sintesi del ministero dello Sviluppo Economico: "*tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall'oggetto sociale e dal livello di maturazione*".

Lo status di Pmi innovativa può essere la naturale prosecuzione del percorso di crescita e rafforzamento delle startup innovative. Si tratta, in alcuni casi, di una sorta di estensione temporale di certe agevolazioni già previste per le startup innovative, in quel caso vincolate a un limite non superiore ai 4 anni di attività, ora spostate a 7 anni per le piccole e medie imprese (solo per alcune situazioni legate agli sgravi fiscali, negli altri casi non ci sono limiti temporali).

Ma chi farà parte di queste Pmi innovative? Principalmente, ma non solo, le startup "senior", quelle che ormai, essendo vicine al lustro, sono diventate grandi, ma possono avere ancora bisogno di tutta una serie di tutele e agevolazione che la nuova legge continua in questo modo a garantire loro. Qualche esempio si potrebbe fare pescando dall'elenco delle 77 startup innovative che il 18 dicembre 2014 hanno perso lo status per raggiunti limiti di età, in quanto appartenenti alla fascia più anziana (essendo state costituite tra l'ottobre 2008 e lo stesso mese del 2009) delle startup innovative già costituite al momento del varo della policy (fattispecie regolata all'art. 25, comma 3 del DL 179/2012), quindi potremmo ritrovare in questa nuova categoria le ormai "diplomate": Mode Finance, Sardex, Vis Mederi, You Invest, Black Shape e molte altre.